

# VAN BAEL & BELLIS



## Riforma della normativa doganale italiana

| 9 October 2024

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 3 ottobre 2024, il D.Lgs. 141/2024<sup>1</sup> è entrato ufficialmente in vigore, apportando numerose novità alla normativa italiana complementare al codice doganale dell'unione.

Il decreto abroga e sostituisce integralmente il Testo unico della legge doganale (d.p.r. 43/1973, TULD) e numerose norme speciali, realizzando una profonda revisione del regime doganale Italiano.

In particolare, la riforma ha comportato significative modifiche in numerosi ambiti di interesse per gli operatori attivi nel commercio internazionale.

## 1. LA MODIFICA DELLE SANZIONI DOGANALI

### a. Valore della pretesa superiore ai 10.000 EUR

L'aspetto di principale interesse della riforma concerne, senza dubbio, l'apparato sanzionatorio. La nuova normativa introduce, infatti, una valutazione preventiva da parte dell'autorità giudiziaria, chiamata a verificare l'eventuale natura criminale delle possibili violazioni di valore superiore a 10.000 EUR<sup>2</sup>. L'Agenzia delle Dogane è, invero, obbligata trasmettere la notizia di reato all'EPPO in tutti i casi in cui l'ammontare dei diritti di confine accertati, distintamente considerati, superi i 10.000 EUR.<sup>3</sup> A tal riguardo, la soglia dei 10.000 EUR deve essere valutata distintamente per i diversi diritti di confine (comprensivi di dazi, IVA, accise, etc). Ove tale soglia sia superata, la violazione diviene penalmente rilevante.

La nuova normativa prevede diverse fattispecie di contrabbando, entrambe punite con una multa compresa tra il 100 e il 200 % dei diritti dovuti:

- a. Contrabbando per omessa dichiarazione: nel caso in cui la dichiarazione doganale non sia stata presentata o non si riesca a dimostrare l'origine non preferenziale dei prodotti acquistati;<sup>4</sup>
- b. Contrabbando per infedele dichiarazione: ove la dichiarazione, sebbene presentata, contenga erronee indicazioni in merito a origine, valore o classificazione doganale.<sup>5</sup>

In caso di aggravanti, tali sanzioni sono aumentate fino a un terzo. La normativa prevede inoltre la possibilità di comminare pene detentive<sup>6</sup>.

Nei casi in cui la notizia di reato è trasmessa all'EPPO, laddove l'Autorità giudiziaria non riscontri alcun profilo di dolo e disponga quindi l'archiviazione, l'EPPO sarà tenuto a ritrasmettere gli atti all'Agenzia delle Dogane per l'irrogazione di una sanzione amministrativa, compresa tra l'80 e il 150% dei diritti dovuti<sup>7</sup>.

Ove invece sia dimostrato il dolo dell'operatore e venga accertato il reato di contrabbando, la contestazione sarà irrogata attraverso un procedimento penale ordinario.

1 Disponibile al seguente link ([qui](#)). La circolare illustrativa dell'Agenzia delle dogane è invece disponibile al seguente link ([qui](#)).

2 Art. 96, comma 1, d.lgs. 141/2024.

3 Art. 88, comma 2, d.lgs. 141/2024. In presenza di una delle circostanze aggravanti del contrabbando, anche rettifiche di valore inferiore a 10.000 EUR sono penalmente rilevanti.

4 Art. 78, d.lgs. 141/2024.

5 Art. 79, d.lgs. 141/2024.

6 Art. 88, d.lgs. 141/2024.

7 Art. 96, comma 14, d.lgs. 141/2024.

## **b. Valore inferiore ai 10.000 EUR**

Nel caso in cui la violazione comporti una pretesa di valore inferiore ai 10.000 Euro e non ricorrano circostanze aggravanti, la violazione sarà considerata di natura meramente amministrativa, con la conseguente immediata irrogazione da parte dell'Agenzia delle Dogane di sanzioni comprese tra l'100 e il 200% dei diritti di confine dovuti<sup>8</sup>, a meno che non siano presenti attenuanti<sup>9</sup>.

## **2. NOVITÀ PROCEDURALI**

Con riferimento al procedimento di verifica doganale, la riforma chiarisce, inoltre, la distinzione tra controllo e accertamento a posteriori.

In materia di controlli, sono attribuite nuove competenze alla Guardia di Finanza, mentre l'Agenzia delle Dogane resta competente in fase di accertamento. Anche il ruolo del Sudoco - lo sportello unico dei controlli doganali -, risulta rafforzato, assolvendo al ruolo di interfaccia unica fra tutte le amministrazioni coinvolte nelle procedure di importazione e di verifica di conformità regolamentari (ad esempio, verifiche sanitarie, fitosanitarie, di sicurezza) le quali dovranno eseguire le ispezioni in modo simultaneo, così evitando la frammentazione delle procedure di controllo.

Con riferimento al contraddittorio doganale, la normativa stabilisce il termine di 30 giorni per presentare osservazioni in seguito alla trasmissione del verbale di verifica, adeguandosi in tal modo alla norma unionale<sup>10</sup>. L'Agenzia delle Dogane sarà tenuta a prendere in adeguata considerazione le osservazioni presentate dalle parti interessate dandone conto nell'atto finale, pena la violazione dell'obbligo di motivazione.

## **3. NUOVA RAPPRESENTANZA DOGANALE**

Un altro aspetto essenziale della riforma riguarda la rappresentanza doganale. È stato infatti introdotto l'obbligo di operare tramite un mandato scritto al rappresentante doganale. A tal riguardo, mentre ai sensi del precedente TULD solamente gli spedizionieri potevano operare in rappresentanza diretta, con la nuova normativa tale possibilità è stata estesa anche ad altri soggetti dotati di specifici standard etici e professionali, come CAD o società certificate AEO.

Significativi cambiamenti riguardano anche la rappresentanza doganale indiretta, obbligatoria per tutte le operazioni effettuate da soggetti non residenti. Con riferimento all'Iva all'importazione, che la riforma classifica espressamente come diritto di confine, è oramai prevista la responsabilità solidale del rappresentante indiretto, in analogia con la normativa doganale.<sup>11</sup> Tale modifica rappresenta una significativa modifica della prassi precedente, avallata numerose volte dalla Corte di Cassazione<sup>12</sup>.

## **4. ENTRATA IN VIGORE**

Le nuove disposizioni sono ufficialmente in vigore per tutti i procedimenti iniziati a partire dal 4 ottobre 2024. Solamente nel caso in cui le sanzioni risultanti dalla nuova disciplina siano inferiori rispetto a quelle applicate sulla base del TULD, la riforma ha effetto retroattivo, applicandosi anche per le importazioni effettuate prima del 3 ottobre 2024 ancora oggetto di contenzioso.

<sup>8</sup> Art. 96 comma 1, d.lgs. 141/2024.

<sup>9</sup> Art. 96, commi 2; 3; 4, d.lgs. 141/2024.

<sup>10</sup> Art. 22, Cdu.

<sup>11</sup> Tale disposizione è una diretta conseguenza della sentenza della Corte di giustizia UE, sesta sezione, 12 maggio 2022, nella causa C-714/20, U.I. srl, la quale aveva chiarito che solamente in presenza di una espressa previsione normativa è possibile considerare il rappresentante indiretto come responsabile solidale al pagamento dell'IVA.

<sup>12</sup> Cfr., ex multis, Corte di Cassazione, sez. trib.; ordinanza n. 18144 del 26 giugno 2023; sentenza n. 23526 del 27 luglio 2022.

## Lawyers to contact



**Fabrizio Di Gianni**  
Partner  
fdgianni@vbb.com



**Gabriele Coppo**  
Partner  
gcoppo@vbb.com



**Aldo Scalini**  
Counsel  
ascalini@vbb.com



**Alberto Zingariello**  
Associate  
azingariello@vbb.com

# VAN BAEL & BELLIS

## BRUSSELS

Glaverbel Building  
Chaussée de La Hulpe 166  
B-1170 Brussels, Belgium

Phone: +32 (0)2 647 73 50  
Fax: +32 (0)2 640 64 99

## GENEVA

26, Bd des Philosophes  
CH-1205 Geneva  
Switzerland

Phone: +41 (0)22 320 90 20  
Fax: +41 (0)22 320 94 20

## LONDON

Holborn Gate  
330 High Holborn  
London, WC1V 7QH  
United Kingdom

Phone: +44 (0)20 7406 1471